Determinazione n. 18/2003

LA CORTE DEI CONTI

IN SEZIONE DEL CONTROLLO SUGLI ENTI

nell'adunanza dell'8 aprile 2003;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

vista la legge 21 marzo 1958, n. 259;

vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

visti i decreti del Presidente della Repubblica in data 25 aprile 1961, con i quali sono stati sottoposti al controllo della Corte dei conti i seguenti Enti lirici ed Istituzioni concertistiche assimilate, ora Fondazioni lirico-sinfoniche:

Ente autonomo Teatro comunale di Bologna;
Ente autonomo Teatro comunale «Maggio Musicale Fiorentino»;
Ente autonomo Teatro comunale dell'Opera di Genova;
Ente autonomo Teatro «Alla Scala» di Milano;
Ente autonomo Teatro «San Carlo» di Napoli;
Ente autonomo Teatro «Massimo» di Palermo;
Ente autonomo Teatro dell'Opera di Roma;
Ente autonomo Teatro Regio di Torino;
Ente autonomo Teatro comunale «Giuseppe Verdi» di Trieste;
Ente autonomo Teatro «La Fenice» di Venezia;
Ente autonomo Arena di Verona;
Accademia nazionale di Santa Cecilia di Roma per la gestione autonoma dei concerti;
Istituzione dei concerti e del Teatro lirico «Giovanni Pierluigi da Palestrina» di Cagliari (ora Teatro lirico di Cagliari);

visto il decreto legislativo 29 giugno 1996 n. 367 ed in particolare l'art. 15, comma 5, che ha sottoposto le corrispondenti Fondazioni al controllo della Corte dei conti;

visto il decreto-legge 24 novembre 2000 n. 345 convertito con legge 25 gennaio 2001 n. 6;

visti i conti consuntivi degli Enti lirici per il periodo 1995-1998 nonchè i bilanci delle fondazioni lirico-sinfoniche per gli esercizi 1999 e 2000;

esaminati gli atti;

udito il relatore, Consigliere dott. Gennaro Leone e, sulla sua proposta, discussa e deliberata la relazione con la quale la Corte, in base agli atti ed agli elementi acquisiti, riferisce alle Presidenze delle due Camere del Parlamento il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria degli enti e delle fondazioni dal 1995 al 2000;

ritenuto che, assolto così ogni prescritto incombente, derivante dalla legge n. 259 del 1958 e dall'art. 3, settimo comma della legge 14 gennaio 1994 n. 20, possa darsi corso alla comunicazione alle dette Presidenze, oltre che dei conti consuntivi e dei bilanci di esercizio – corredati delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione – della relazione come innanzi deliberata, che, alla presente si unisce perché ne faccia parte integrante;

P. Q. M.

comunica, a norma della legge n. 259 del 1958, alle Presidenze delle due Camere del Parlamento, l'unita relazione con la quale la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria delle istituzioni in premessa citate, corredata dai conti consuntivi per gli esercizi dal 1995 al 1998 e dai bilanci di esercizio per gli anni 1999 e 2000, insieme alle relazioni degli organi amministrativi e di revisione.

L'ESTENSORE — IL PRESIDENTE

f.to Gennaio Leone — *f.to* Luigi Schiavello

RELAZIONE SUL RISULTATO DEL CONTROLLO ESEGUITO SULLA GESTIONE FINANZIARIA DELLE FONDAZIONI LIRICO-SINFONICHE *PER GLI ESERCIZI DAL 1995 AL 2000*

SOMMARIO

PREMESSA - *Parte I* - ORDINAMENTO - 1a Fonti normative. - 2a Aggiornamento del quadro normativo. - 3a Criteri di ripartizione del Fondo unico dello spettacolo. - 4a Princìpi contabili. - *Parte II* - GLI ENTI LIRICI NEL PERIODO DALL'1 GENNAIO 1995 AL 31 DICEMBRE 1998 - 1b La gestione. - 2b I risultati finanziari. - 3b Attività istituzionale. - 4b I contributi dello Stato. - 5b Il personale. - *Parte III* - LE FONDAZIONI LIRICO-SINFONICHE NEL BIENNIO 1999-2000 - 1c Lo statuto. - 2c Gli organi. - 3c Il patrimonio. - 4c Il personale. - 5c La gestione delle singole fondazioni. - Conclusioni

PAGINA BIANCA

1. Premessa

Con la presente relazione la Corte dei conti riferisce al Parlamento il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria delle fondazioni lirico-sinfoniche relativa agli esercizi dal 1995 al 2000, a norma dell'articolo 2 della legge 21 marzo 1958 n. 359 e del 7° comma dell'art. 3 della legge 14 gennaio 1994 n. 20.[1]

La relazione copre pertanto il periodo di tempo durante il quale gli enti lirici sono stati progressivamente trasformati in fondazioni, regolate dai principi del codice civile nonché da specifiche disposizioni succedutesi dal 1996 al 2001.

In conseguenza la relazione si compone di tre parti.

La prima riferisce sull'ordinamento, con specifiche indicazioni sulle principali disposizioni che hanno regolato la trasformazione degli enti in fondazioni ed hanno disciplinato il funzionamento a regime delle fondazioni medesime.

La seconda espone i dati della gestione finanziaria degli enti lirici dal 1995 al 1998, quando la trasformazione (con la sola eccezione del Teatro alla Scala di Milano) non aveva ancora prodotto effetti sostanziali.

La terza parte espone, per ciascuna fondazione, i principali elementi relativi alla gestione economico-finanziaria del biennio 1999-2000 periodo nel quale si è completato l'iter di trasformazione per tutti gli enti.

[1] L'ultimo referto presentato attiene all'esercizio 1994 - XIII Legislatura - Doc. XV n.40 Camera dei Deputati.

PAGINA BIANCA

PARTE I

Ordinamento

PAGINA BIANCA

1 a - FONTI NORMATIVE

L. 14.8.67 n. 800	Nuovo ordinamento degli enti lirici e delle attività musicali.
L. 28.12.95 n.549 art. 57	Legge finanziaria 1996
D.L.vo 29.6.96 n. 367	Disposizioni per la trasformazione degli enti che operano nel settore musicale in fondazioni di diritto privato.
D.L.vo 23.4.98 n. 134	Trasformazione in fondazione degli enti lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate, a norma dell'art. 11, c.1, L. 59/97.
D.M. Beni Culturali 10.6.99 n.239	Regolamento recante criteri per la ripartizione della quota del Fondo Unico dello spettacolo destinata alle fondazioni lirico-sinfoniche ai sensi dell'art. 24 del D.Lvo 29.6.96 n. 367.
Sentenza della Corte Costituzionale n. 503 del 18 novembre 2000	Dichiara l'illegittimità costituzionale del D.L.vo 23 aprile 1998 n.134.
D.L. 24 novembre 2000 n.345 convertito con legge 26.1.2001 n. 6	Disposizioni urgenti in tema di fondazioni lirico-sinfoniche.

In fatto, nel triennio 1995-1997 sono state applicate sostanzialmente le disposizioni dettate dalla legge 14 agosto 1967 n. 800, dai conseguenti provvedimenti regolamentari ed amministrativi ed ovviamente le disposizioni generali in materia di contabilità pubblica introdotte nell'ordinamento.

Il 1998 ha visto un unico ente (La Scala) adottare integralmente la nuova normativa diretta a trasformare gli Enti lirici in fondazioni di diritto privato, trasformazione conclusa per tutti a partire dall'esercizio 2000.

2 a – AGGIORNAMENTO DEL QUADRO NORMATIVO

Nell'ultima relazione presentata al Parlamento sono state illustrate (da pag. 15 a 18, parte prima, premessa e considerazioni preliminari) le novità legislative intervenute nel periodo 1995-1996 dirette a trasformare gli enti lirici in Fondazioni di diritto privato. Il quadro normativo ha tuttavia subito variazioni e momenti di sospensione, talché l'iter, iniziato con la delega contenuta nell'art. 2, comma 57, della legge 28 dicembre 1995 n. 549, può dirsi esaurito soltanto nel gennaio 2001 con la legge di conversione del D.L. 24 novembre 2000 n. 345.

In particolare, va ricordato che la trasformazione degli Enti lirici in fondazioni di diritto privato, avviata dal D.Lvo 29.6.96 n. 367, emanato a seguito della delega sopraccitata, che stabiliva in tre anni il termine ultimo per l'adozione dello status di fondazione, è stata sancita successivamente *"ope legis"* dal D.Lvo 23.4.98 n. 134 che l'ha anticipata per tutti gli enti, al 23 maggio 1998, con esclusione del Teatro alla Scala il quale aveva già completato l'iter procedurale, previsto dal D.Lvo 367/96, fin dal 1° gennaio 1998.

E' da rilevare, peraltro, che il D.Lvo 134/98 è stato dichiarato non conforme ai principi della Costituzione con sentenza n. 503 del 18.11.2000. La sentenza della Corte Costituzionale è stata emanata in conseguenza di ricorsi delle Regioni Piemonte e Lombardia che avevano eccepito, in via principale, l'eccesso di delega in quanto il decreto legislativo, oggetto del ricorso, era stato emanato sulla base dell'art. 11, comma 1, lett. h della L. n. 59 del 1997 norma che non era applicabile agli enti lirici, oggetto di apposita delega già contenuta nell'art. 2, comma 57, della legge 28 dicembre 1995 n. 549 ed esercitata con il D.Lvo n. 367/96.

La sentenza ha dichiarato l'incostituzionalità del provvedimento legislativo impugnato per violazione dell'art. 76 della Costituzione. Il Governo, per evitare soluzioni di continuità, ha emanato il D.L. 24.11.2000 n. 345 convertito dal Parlamento nella legge n. 6 del 20.1.2001 con alcune modifiche alle disposizioni del D.Lvo 367/96.

In sintesi si indicano i punti salienti della normativa introdotta e confermata dalla citata legge n. 6/2001.

E' stata disciplinata la procedura per l'adozione dello statuto, le modalità di stima del patrimonio degli ex enti lirici, la struttura e la composizione degli organi delle fondazioni: il Presidente (che è sempre il sindaco del comune nel quale ha sede la fondazione), il Consiglio di Amministrazione, il Sovrintendente, nominato dal C.d.A., il Collegio dei revisori, nominato con decreto del Ministero del Tesoro di concerto con l'Autorità di Governo competente in materia di spettacolo (ora Ministero dell'Economia e delle Finanze e Ministero per i Beni e le attività culturali).

In particolare, il C.d.A. nell'attesa che aderiscano alla fondazione i soggetti privati o pubblici diversi da quelli che vi partecipano per legge (Stato – Regione – Comune) è composto temporaneamente da 4 membri oltre il Presidente della fondazione: un componente è designato dal Ministero per i Beni e le attività culturali, uno è designato dalla Regione nella quale ha sede la fondazione e due componenti sono designati dal sindaco del comune sede dell'ente.

Per quanto riguarda la partecipazione dei soggetti privati, da conseguire entro il 31.7.2003 (v. L. n. 6/2001), possono nominare un rappresentante nel C.d.A. soltanto i soggetti che, singolarmente o cumulativamente, assicurano per 3 anni un apporto alla gestione non inferiore al 12% dei finanziamenti statali riferiti all'anno del loro ingresso.

Essi devono, altresì, effettuare un apporto al patrimonio che, per il primo quadriennio, non può superare il 40% del patrimonio stesso. I singoli Statuti prevedono, invece, l'importo minimo del concorso al patrimonio per divenire socio Fondatore. La partecipazione dei soggetti privati assume un ruolo decisivo nelle finalità della riforma, in quanto oltre a comportare conseguenze formali come, ad esempio, modifiche statutarie, influisce sull'entità del contributo statale che, se l'apporto privato risulta inferiore al 12%, non può essere aumentato fino all'esercizio successivo a quello nel quale l'intervento privato si realizza.

La reciprocità tra l'intervento pubblico e quello privato viene ribadita anche dalla norma con la quale si stabilisce che l'apporto dello Stato al

patrimonio della fondazione, costituito da parte delle quote del Fondo Unico dello Spettacolo destinato all'ente, deve essere pari alla somma complessivamente conferita al patrimonio dai fondatori privati.

Altre disposizioni disciplinano la conservazione dei diritti pregressi alla trasformazione e la relativa decadenza, l'impegno per le fondazioni di inserire nei programmi opere del repertorio classico nazionale e di incentivare la produzione di nuove attività artistiche, l'obbligo di promuovere l'accesso al teatro di studenti e lavoratori nonché il principio della necessità di coordinarsi con gli altri enti operanti nel settore delle istituzioni musicali.

Dal 1°.1.1999 deve essere adottata la contabilità civilistica ed il personale viene disciplinato secondo le norme del c.c. e del contratto collettivo nazionale di lavoro; viene altresì stabilito che i criteri per l'erogazione dei contributi statali siano determinati dal Ministero per i beni e le attività culturali di concerto con il Ministero del Tesoro (ora Ministero dell'economia e delle finanze), sentito il parere della Conferenza Stato-Regioni (art. 24 D.Lvo 367/96).